III

*(Altri atti)*

# SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

## N. 1/2012

## del 10 febbraio 2012

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 124/2011 del 2 dicembre 2011 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1033/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1505/2006 concernente le relazioni annuali degli Stati membri sui risultati dei controlli effettuati riguardo all'identificazione e alla registrazione delle specie ovina e caprina ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 189/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ([3]).

(4) La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 ([4]).

(5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

1) al punto 131 [regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione] della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32010 R 1033**: Regolamento (UE) n. 1033/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010 (GU L 298 del 16.11.2010, pag. 5).»;

2) al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0189**: Regolamento (UE) n. 189/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011 (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 56).»;

3) al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 il testo dell'adattamento H è sostituito da quanto segue:

«Alla lettera d) della sezione B del capitolo D dell'allegato IX, dopo la frase "destinati ad uno Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione" è aggiunto quanto segue:

"o alla Norvegia,"».

([1]) GU L 76 del 15.3.2012, pag. 3.
([2]) GU L 298 del 16.11.2010, pag. 5.
([3]) GU L 53 del 26.2.2011, pag. 56.
([4]) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti (UE) n. 1033/2010 e (UE) n. 189/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

*Per il Comitato misto SEE*
*Il presidente f.f.*
Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.